CAMERA DEI DEPUTATI N. 2465

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO CATALANO

Presentata il 24 marzo 1981

Norme per l'abolizione della pena dell'ergastolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quel che ci induce a proporvi di cancellare dal nostro ordinamento la pena dell'ergastolo è un complesso di ragioni di ordine costituzionale, morale e politico.

E fin ovvio ricordare, infatti, che la pena dell'ergastolo si pone in evidente contrasto con il dettato costituzionale, laddove impone, all'articolo 27, che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato. Condannare una persona alla carcerazione perpetua, per quanto efferato possa essere stato il delitto commesso, vuol dire negare *a priori* la possibilità di una « rieducazione », ed infliggere un trattamento che appare più crudele della stessa morte, com'è provato dai casi non rari di condannati che, in paesi in cui ancora esiste la pena capitale, rifiutano la commutazione della sentenza nel lento supplizio dell'ergastolo.

Certamente non si può banalizzare il discorso sulla « redenzione » del condannato, con accenti di sapore ottocentesco: le aberrazioni cui ha condotto in molti paesi la pretesa di volere a tutti i costi « educare » i condannati, e lo stesso mutamento qualitativo avvenuto negli ultimi anni della popolazione carceraria, con l'aumento del numero dei detenuti cosiddetti politici e le nuove dimensioni del fenomeno della « criminalità in colletto bianco », mettono indubbiamente in crisi la logica rieducatrice della pena, che peraltro, è bene ricordare, non è mai stata nel nostro paese coerentemente perseguita. L'incredibile inadeguatezza delle strutture carcerarie, e il rigido schema « retributivo » nel nostro codice penale hanno infatti costantemente con-

traddetto l'ispirazione costituzionale, anche se recepita in importanti leggi quali la riforma penitenziaria del 1975.

La situazione appare ancor più drammatica se si considera che la mancata riforma dell'ordinamento processuale e il dilatarsi abnorme della carcerazione preventiva hanno comportato l'aberrante conseguenza di attribuire valore deterrente al processo stesso piuttosto che alla pena: sembrerebbe necessario a questo punto porre l'accento non tanto sul concetto di rieducazione del condannato, quanto almeno sui principi di civiltà giuridica affermati due secoli or sono da Cesare Beccaria, per cui il reo deve sapere in anticipo e con certezza quali siano le conseguenze penali, determinate nella specie e nella durata, della propria azione.

Ma se purtroppo la realtà è tale da costringerci a ricordare principi universalmente riconosciuti da almeno duecento anni, non si può comunque rinunciare all'obiettivo di un ordinamento penale che non tenda solamente a « proteggere » la società, attraverso l'esclusione dei soggetti giudicati pericolosi e il valore deterrente della pena, ma piuttosto al recupero alla vita sociale di tutti i cittadini.

Nel caso specifico dell'ergastolo non vale a risolvere i dubbi di costituzionalità la riforma, pur importantissima, che ha introdotto la possibilità di una liberazione anticipata dopo ventotto anni di detenzione: cosa ben diversa è dipendere da un provvedimento discrezionale che, nella pratica, tende ad assomigliare alla grazia, piuttosto che sapere che, dopo una pur lunga reclusione, il condannato potrà reinserirsi a pieno titolo nella società.

Il motivo per cui noi proponiamo, contestualmente all'abolizione dell'ergastolo, l'innalzamento dei limiti della reclusione fino a trenta anni, con la previsione della pena da un minimo di ventiquattro anni fino al massimo di trenta per i delitti per cui è attualmente previsto l'ergastolo, non dipende ovviamente dal riconoscimento di chissà quale effetto taumaturgico ad una pena di così lunga durata, quanto dall'evidente principio di politica criminale per cui è utile e necessario graduare le pene a seconda della gravità dei delitti.

Non ci sembra necessario invece ricordare come l'efficacia deterrente dell'ergastolo, come pure della pena di morte, sia stata più volte negata da illustri giuristi, sulla base della semplice constatazione ancorata alle statistiche giudiziarie, che mai l'introduzione di pene draconiane ha comportato un apprezzabile diminuizione dei livelli di criminalità: assai più efficace sarebbe la certezza di un rapido processo e di un'efficiente azione di polizia giudiziaria in grado di assicurare i colpevoli alla giustizia.

Abbiamo detto che anche ragioni di indole morale ci inducono a proporre l'abolizione dell'ergastolo: ci sembra infatti importante che, in una fase storica in cui drammatici spettri di barbarie si affacciano sulla scena nazionale e internazionale, il nostro Parlamento dia un segnale inequivocabile di civiltà, cancellando una pena crudele e anacronistica. La abitudine al succedersi di morti violente, il riemergere di istanze irrazionali che richiedono la soddisfazione di processi sommari e di esecuzioni capitali per placare l'opinione pubblica, lo stesso diffuso fatalismo che accompagna il crescere dei sintomi di una situazione pre-bellica, richiedono il coraggio di scelte contro-corrente, che mostrino al paese la fiducia nella forza della democrazia, della civiltà giuridica, dei principi costituzionali.

Anche motivi di opportunità politica impongono a nostro avviso un chiaro pronunciamento delle Camere su una questione di così evidente rilevanza. Non si tratta certamente di un semplice *escamotage* con cui evitare il *referendum* abrogativo, anche se i tempi tecnici possono senz'altro consentire tale operazione per la chiarezza e concisione della legge proposta: si tratta piuttosto di dare l'occasione a tutte quelle forze politiche che hanno espresso, ufficialmente o per bocca di loro qualificati esponenti, una posizione favorevole all'abrogazione dell'istituto dell'ergastolo di dare concretezza a tale impegno con una rapida approva-

zione in sede parlamentare. Se evitare i *referendum* con operazioni gattopardesche è senza dubbio il segno di un atteggiamento scarsamente rispettoso verso l'elettorato, assai diversa è la questione se il Parlamento, recependo delle istanze emerse in larghi settori della società, si avvale delle proprie prerogative per dare una risposta a problemi drammatici che avrebbe dovuto affrontare da tempo.

Certamente sono molti altri i problemi che rendono il sistema penale e penitenziario italiano inadeguato e contraddittorio rispetto al dettato costituzionale: se ci limitiamo in questa sede a chiedere la soppressione dell'ergastolo è perché riteniamo doveroso, lo ripetiamo, dare un segnale inequivocabile al paese, e con questa proposta di legge vogliamo darne al Parlamento la possibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la reclusione;

2) la multa ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione e l'arresto ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena della reclusione si estende da quindici giorni a trenta anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno ».

ART. 4.

Sono abrogati gli articoli 22, 32, primo e secondo comma, 72, 73, secondo comma, 176, terzo comma, e 184 del codice penale.

ART. 5.

La pena dell'ergastolo è sostituita, per tutti i delitti per cui è prevista, dalla reclusione non inferiore ad anni ventiquattro.

I condannati alla pena dell'ergastolo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano scontato un periodo di detenzione pari o superiore a trenta anni consecutivi, sono immediatamente scarcerati.